



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
XIII SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma, XIII Sez. civ., in composizione monocratica nella persona del dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 48275 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2019 vertente

TRA

[REDACTED] ([REDACTED]), [REDACTED] ([REDACTED])  
[REDACTED] e [REDACTED] ([REDACTED]), rappresentati,  
difesi ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] sito in via Sausset Les Pins, n. 9 (Lariano, RM), giusta procura depositata  
in atti,

- parte attrice -

CONTRO

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] rappresentato, difeso ed  
elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] sito in via Monte Zebio, n. 28

- parte convenuta -



**E CONTRO**

[REDACTED] ([REDACTED]), con sede in via Venti Settembre, n. 123/A, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ([REDACTED]), ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Generale medesima siti in via dei Portoghesi, 12;

- parte convenuta -

**Oggetto:** Morte

**CONCLUSIONI**

Si riportano le conclusioni delle parti, enunciante, rispettivamente, nell'atto introduttivo del giudizio e nelle comparse di costituzione e risposta, come da ultimo ribadite:

**Parte attrice**

*"Voglia l'On. Le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità del [REDACTED] [REDACTED] nella causazione del sinistro di cui in premessa, condannarsi, per l'effetto, i convenuti [REDACTED] e [REDACTED], in persona del Ministro pro tempore, in solido, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, morale ed esistenziale sofferto dagli attori come conseguenza del decesso del loro congiunto, [REDACTED], ciascuno per il proprio titolo, iure proprio e/o iure hereditatis, nella misura che per i genitori [REDACTED] e [REDACTED], viene indicata - secondo le Tabelle del Tribunale di Roma - in € 283.305,00 ciascuno e per la sorella convivente [REDACTED] viene indicata in € 171.247,00, o nella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia; somme da aumentarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi sul capitale via via rivalutato, dal giorno dell'evento sino all'effettivo soddisfo. nonché, per quanto riguarda le sole attrici [REDACTED] e [REDACTED], al risarcimento del danno biologico di natura psichica, che sarà accertato in corso di causa, e quantificato secondo il prudente apprezzamento del Giudice; Con vittoria delle spese, compensi di lite, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali, come per legge"*





Parte convenuta (sig. ~~XXXXXXXXXX~~)

*“Piacchia all'On. Tribunale, contrariis reiectis, in via principale rigettare ogni domanda formulata nei confronti del concludente in quanto in quanto infondata in fatto e in diritto e peraltro sfornita di prova. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali Iva e CAP del presente giudizio”*

§§§

Parte convenuta (~~XXXXXXXXXX~~ della Ditta):

*“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda per tutti i motivi esposti in narrativa. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle avversarie domande, quantificarsi la pretesa risarcitoria nella misura ritenuta di giustizia*

*Con vittoria delle spese di lite”*



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri [redacted] e [redacted], convenivano in qualità di congiunti ed eredi del sig. [redacted] (nato a Velletri il 13.12.1985), dinanzi il Tribunale di Roma, il sig. [redacted] nonché il [redacted] della [redacted], per ottenere condanna (in solido) al risarcimento dei danni non patrimoniali (danno parentale, quantificato in euro 283.305,00 in favore dei genitori sigg. [redacted] e [redacted], e, in euro 171.247,00, in favore di [redacted], in qualità di sorella del defunto sig. [redacted], insieme al danno biologico di natura psichica, in favore di [redacted] e [redacted]) patiti in occasione dell'*exitus* di quest'ultimo, deceduto in seguito all'incidente stradale del 10.06.2012.

In particolare, gli attori deducevano che:

- il giorno 10.06.2012, alle ore 12:40 circa, il sig. [redacted], nell'atto di percorrere con altri motociclisti, a bordo del motociclo Ducati (tg. [redacted]) di proprietà della madre sig.ra [redacted], la strada provinciale 60/A cd. "Prenestina Braccio", sita nel comune di Genazzano (RM), verso Valmontone (RM), perdeva, all'altezza del km 3+950 in località Colle Traiano, dopo un rettilineo e in prossimità di una curva a sinistra, il controllo del veicolo, finendo fuori strada.

L'impatto, dapprima con la recinzione metallica di un'abitazione, sita al margine destro della strada, e, successivamente, l'urto contro due pini posti lungo il viale dell'abitazione stessa, cagionava la morte del sig. [redacted];

- l'urto (e, con esso, il decesso del sig. [redacted]) trovava giustificazione causale nell'improvviso ed incauto "Stop", impartito ai motociclisti e, tra questi, all' [redacted], dal Comandante della pattuglia dei carabinieri della Stazione di Genazzano e Luogotenente sig. [redacted], anche in qualità di capo servizio della pattuglia stessa, presente, sul luogo dell'incidente, al fine del controllo della circolazione stradale. Pattuglia che, ferma circa 100 metri prima della suindicata curva nello slargo all'incrocio tra via Prenestina Braccia e via Colle Traiano,



stava effettuando contravvenzione al Codice della Strada nei confronti di un'autovettura con a bordo il sig. [REDACTED].

Lo "Stop" non era stato, però, idoneo ad assicurare, per le concrete modalità adottate (sotto il profilo temporale e quello topografico), il graduale arresto del motociclo condotto al sig. [REDACTED], perché generativo di uno stato di turbamento, che aveva alterato il controllo del veicolo, provocandone la morte;

- il Luogotenente sig. [REDACTED] redigeva, sul luogo del sinistro (ove erano giunti il Servizio di P.S. insieme ai Vigili del Fuoco); la relazione di incidente stradale, nonché l'informativa di reato (quest'ultima in data 11.06.2012), trasmesse al P.M. della Procura della Repubblica di Tivoli dott. [REDACTED], dalla quale emergeva che:

*"Il capo servizio [il medesimo [REDACTED]] richiamato dal forte rumore di alcuni motori proveniente dal transito di alcune moto, si affacciava sulla S.P. Prenestina a Braccio e con la paletta faceva cenno ai tre motociclisti che stavano percorrendo la predetta arteria, verso di sé, direzione Valmontone, di rallentare la corsa. A seguito di ciò due dei tre motociclisti nell'approssimarsi al capo servizio diminuivano l'andatura, mentre l'altro centauro la proseguiva accelerandola ulteriormente. A quel punto, vedeva che, verosimilmente, a causa della velocità e della particolarità della strada, curva sinistrosa, usciva dalla sede stradale schiantandosi contro la recinzione fatta di rete metallica e una siepe di pini, abbattendo due degli alberi, posta sulla destra rispetto al senso di marcia in cui viaggiava".* Ragione per cui, il [REDACTED] perveniva al rilievo conclusivo per cui: *"dalla dinamica dei fatti [ed inoltre] dalla testimonianza dei militari operanti nonché dalle dichiarazioni rese da altri centauro, si ritiene doversi escludere ogni responsabilità del sinistro stradale procurato da terzi che, verosimilmente, è da attribuirsi alla velocità non particolarmente commisurata alle caratteristiche e alle condizioni della strada art. 141 CDS";*

- senonchè, secondo la prospettazione attorea, dalla testimonianza oculare dei sigg. [REDACTED] e [REDACTED], ascoltati, nell'agosto del 2012, in sede di assunzione di sommarie informazioni, era



dato evincere che “l’auto di pattuglia con le insegne dei “Carabinieri” non fosse visibile per coloro che impegnavano quel tratto di strada in quel momento”;

- in ogni caso – proseguivano gli attori –, “come riferisce il Consulente di parte Ing. [REDACTED] [REDACTED], incaricato dagli eredi del sig. [REDACTED] di seguire le attività peritali disposte dalla Procura della Repubblica di Tivoli, la pattuglia non era visibile al motociclista se non a circa 30 metri dalla posizione del posto di controllo e il Carabiniere [REDACTED] aveva posto in essere una azione di disturbo improvvisa e imprevedibile, ponendosi all’interno della corsia percorsa dallo stesso, agitando orizzontalmente la paletta d’ordinanza”;

- la dinamica dell’evento era ricostruita dalla Procura della Repubblica di Tivoli, nell’ambito del procedimento penale con R.G. n. [REDACTED], iscritto per omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., ed istruito mediante la relazione tecnica del Consulente del P.M. dott. Ing. [REDACTED]. Il suddetto procedimento era stato, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M., archiviato in data 20.06.2017, dal GIP del Tribunale di Tivoli dott. [REDACTED], nel giudizio con R.G. n. [REDACTED];

- in data 16-20 luglio 2018, era inoltrata, con invito di risoluzione della lite mediante procedura di negoziazione assistita, nei confronti degli odierni convenuti, domanda di risarcimento dei danni da perdita del congiunto sig. [REDACTED].

2. Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio il [REDACTED], il quale contestava, in fatto e in diritto, la domanda attorea in ordine all’an e al *quantum debeatur*, e ne domandava il rigetto.

3. Si costituiva in giudizio altresì il [REDACTED], il quale eccepiva:

(i) la prescrizione quinquennale (in luogo di quella ordinaria decennale sostenuta da parte attrice) del credito risarcitorio derivante da fatto illecito, ai sensi dell’art. 2947, comma 1, c.c., poiché la prima richiesta risarcitoria sarebbe stata avanzata il 20.07.2018, in relazione al sinistro occorso in data 10.06.2012;



(ii) la carenza di legittimazione processuale passiva, sulla scorta del rilievo per cui il sig. **[REDACTED]**, in qualità di Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, era qualificabile come dipendente del **[REDACTED]** siccome preposto alla tutela della pubblica sicurezza sul versante della circolazione stradale;

(iii) in ogni caso, l'insussistenza degli elementi costitutivi e fondativi della responsabilità solidale di cui all'art. 2049 c.c.;

(iv) comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, la sussistenza del concorso colposo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del *de cuius* nella causazione del sinistro fatale.

\*\*\*\*\*

Concessi i termini per il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita con il deposito della relazione di incidente stradale, con la perizia del Consulente del P.M. Ing. **[REDACTED]** depositata il 28.07.2016, nonché con l'escussione del testimone sig. **[REDACTED]**

All'esito, con ordinanza sostitutiva dell'udienza del 10 maggio 2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali (40 giorni) e delle memorie di replica (20 giorni).

\*\*\*\*\*

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di rito di carenza di legittimazione processuale sollevata dal **[REDACTED]** della Difesa.

Nel giudizio per risarcimento dei danni cagionati a terzi da un carabiniere, l'amministrazione pubblica passivamente legittimata è, alla stregua dell'art. 2 del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 297 (ossia: alla stregua della disciplina normativa applicabile *ratione temporis* alla fattispecie), il Ministero della Difesa, e non il Ministero dell'Interno, giacchè il rapporto tra



l'Arma dei carabinieri e quest'ultimo concerne, alla data del fatto *de quo* (10.06.2012), i soli aspetti logistico-operativi dei servizi e l'efficienza numerica degli organici, ma non incide sull'imputazione degli atti compiuti dai carabinieri nei propri interventi (cfr. Cass., 2014, n. 26169).

La successiva abrogazione della suddetta disposizione ad opera del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (recante il "*Codice dell'ordinamento militare*") non muta i termini della presente disamina, perché l'art. 162 dell'anzidetto d.lgs. (rubricato "*Dipendenze dell'Arma dei carabinieri*"), volto a fissare funzionalmente, distinguendole, le competenze dei carabinieri, facenti capo al Ministero della Difesa (per quanto concerne i compiti militari) e al Ministero dell'Interno (per quanto riguarda i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica), è entrato in vigore in data 11.02.2018, data, questa, successiva a quella di verifica del fatto illecito di cui al presente giudizio, e, quindi, non applicabile alla presente fattispecie.

Tale eccezione va, quindi, disattesa.

4.1. Quanto all'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, altresì sollevata dal [REDACTED] [REDACTED] - viene argomentato con la comparsa di costituzione e risposta -, l'eventuale responsabilità del [REDACTED] "si colloca, infatti, nell'ambito della responsabilità *extracontrattuale* e - pertanto - è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 c.c., con la conseguenza che - posto che l'*exordium praescriptionis* deve individuarsi nella data del sinistro del 10 giugno 2012 - l'asserito credito si è irrimediabilmente prescritto in data 10 giugno 2018, mentre dall'atto di citazione e dai relativi allegati risulta che la prima richiesta di risarcimento del danno è stata avanzata solo in data 20 luglio 2018".

L'eccezione di prescrizione è meritevole di accoglimento.

4.2. È utile svolgere una sintetica premessa sulla cornice normativa di riferimento. Come è noto, in linea generale, se il fatto illecito per cui si aziona il diritto al risarcimento del danno è considerato dalla legge come reato (e, nella fattispecie di cui al presente giudizio, come omicidio colposo ex art. 589 c.p.), e per questo la legge stabilisce una prescrizione più lunga di quella di cinque anni



prevista dall'art. 2947, comma 1, c.c., ai sensi del comma 3, prima parte dello stesso articolo,

quest'ultima si applica anche all'azione civile, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato.

Con la legge n. 251 del 2005 (legge cd. "ex Cirielli"), entrata in vigore in data 8.12.2005, e quindi applicabile al caso di specie (in ragione della verifica dell'illecito, fonte di responsabilità risarcitoria, nel giugno del 2012), il legislatore ha previsto, con la modifica dell'art. 157 c.p., che la prescrizione estingue il reato (nel caso concreto, omicidio colposo), decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge (cinque anni); e che, in ogni caso, tale tempo non può essere, in caso di delitto, inferiore a sei anni.

Invece, prima dell'entrata in vigore dell'anzidetta legge, il termine di prescrizione dei delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni era pari a dieci anni. Ragione per cui il credito risarcitorio derivante da fatto dannoso costituente reato era assoggettato a prescrizione decennale, ove fatto valere dai congiunti della vittima per conseguire il risarcimento del danno subito "iure proprio" a seguito del decesso del congiunto, trattandosi di pretesa derivante da omicidio colposo, reato a prescrizione decennale alla data dei fatti illeciti accaduti prima dell'entrata in vigore della citata legge del 2005 (cfr. Cass., 2015, n. 20934).

4.3. Nel caso di specie, il credito risarcitorio derivante da reato è caduto in prescrizione, perché fatto valere, sul rilievo della dichiarazione di parte attrice racchiusa nell'atto di citazione nonché sulla scorta dell'allegato invito di negoziazione assistita (con la contestuale richiesta risarcitoria dei danni patiti a causa dell'*exitus* del sig. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~), soltanto in data 16-20 luglio 2018, in relazione al fatto generatore dell'ascritta responsabilità civile occorso il 10.06.2012.

Con il conseguente spirare del termine di prescrizione di sei anni previsto per la fattispecie di omicidio colposo, in base alla legge (n. 251 del 2005) applicabile alla fattispecie vigente alla data di verifica del fatto illecito.



4.4. In relazione all'individuazione del termine di prescrizione di un fatto illecito (prospettato anche come fattispecie di reato), giova altresì rammentare che l'archiviazione (disposta, nel caso di specie, dal GIP del Tribunale di Tivoli in relazione al reato di omicidio colposo), sebbene non equiparabile ad una causa di estinzione del reato o ad una sentenza penale irrevocabile, al fine dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto illecito, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale, di cui all'art. 2947, comma 1, c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione, siccome astrattamente integrante gli estremi di un reato (tra le molte, Cass., n. 25438/2023 e Cass., 29641/2017).

Anche a non volere, dunque, applicare il termine di prescrizione da reato, bensì quinquennale ai sensi dell'art. 2947, comma 1, c.c. in ragione dell'intervenuta archiviazione dell'ipotesi di omicidio colposo a carico del ~~\_\_\_\_\_~~, e del libero apprezzamento (solo *incidenter tantum*) del Giudice scrivente di insussistenza degli elementi costitutivi del suddetto reato a carico del convenuto ~~\_\_\_\_\_~~, il credito risarcitorio sarebbe a maggior ragione prescritto.

4.5. Quanto, invece, alla posizione, sul punto, del ~~\_\_\_\_\_~~, deve ritenersi, in conformità all'indirizzo consolidato della giurisprudenza, che la prescrizione eccepita dal coobbligato solidale (nel caso di specie, dal ~~\_\_\_\_\_~~) non abbia efficacia estintiva del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, poiché il ~~\_\_\_\_\_~~, regolarmente costituitosi in giudizio, ha ommesso di eccepire l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio (tra le molte, cfr. Cass., 2019 n. 15869).

4.6. Fermo, quindi, l'accoglimento della suddetta eccezione in favore del ~~\_\_\_\_\_~~, la domanda risarcitoria, promossa nei confronti del ~~\_\_\_\_\_~~, deve essere rigettata.

Giova, sul punto, richiamare, trascrivendoli, i passaggi logici più significativi – analitici ed esaurienti, ad avviso del Giudice scrivente – della perizia del Consulente del P.M. Ing. ~~\_\_\_\_\_~~, condivisi altresì nel già menzionato decreto di archiviazione del GIP del Tribunale di Tivoli



pronunciato in seguito ad atto di opposizione all'archiviazione (pagg. 26-32 della perizia depositata in atti).

A tale riguardo, va preliminarmente precisato, con riferimento alle prove atipiche (tra le quali si annovera, appunto, la perizia disposta dal P.M.), che benché nell'ordinamento processuale civilistico non esista una norma generale quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, si deve escludere che l'elencazione delle prove abbia carattere tassativo attesa l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del *numerus clausus* delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, unitamente all'affermazione del diritto alla prova e il principio del libero convincimento del giudice, elementi che inducono ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ammettendo, in tal modo, l'ammissibilità delle prove atipiche (*ex multis*, Cass., n. 12763/2000; Cass., n. 1954/2003; tra le più recenti: Cass., n. 1593/2017; Cass., n. 10825/2016; Cass., n. 17392/2015; Cass., n. 12577/2014).

L'ingresso delle prove atipiche nel processo civile avviene nel pieno rispetto del contraddittorio; tenuto conto che esso avviene, di regola, con lo strumento della produzione documentale, nei termini perentori previsti dai riti, e quindi con la possibilità delle controparti di replicare e chiedere altri mezzi di prova (v. *ex multis* Cass. n., 5440/2010, Cass., n. 7518/2001, Cass., n. 12422/2000), e anche se comunque il valore probatorio delle prove atipiche è in genere accostato a quello delle presunzioni semplici o degli argomenti di prova, esse possono, specie se le contestazioni delle controparti sono generiche o apodittiche, fondare la decisione della causa (cfr. *ex pluribus* Cass., n. 18131/2004, Cass., n. 12763/2000, Cass., n. 8/2000, ma più di recente Cass., n. 1593/2017, per cui “*nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove c.d. atipiche*”).

In particolare, tra la categoria necessariamente eterogenea delle prove atipiche, sono compresi i verbali di s.i.t., e le perizie disposte dal p.m., queste ultime differenziandosi dalle mere consulenze



tecniche delle parti private giacché pur sempre disposte da un'autorità pubblica, di natura giurisdizionale, che ha comunque il dovere di obiettività, ed infine le perizie d'ufficio (CTU), i verbali di prova e le stesse sentenze pronunciate in altro procedimento civilistico, tra le stesse parti del nuovo giudizio o anche altre.

4.7. Per quanto rileva ai fini della decisione della presente causa, dalla perizia tecnico-cinematica del Consulente del P.M. possono evincersi i seguenti, e condivisibili, accertamenti, che reagiscono alle osservazioni e prospettazioni del Consulente tecnico di parte attrice anche alla luce dell'opposizione alla richiesta di archiviazione promossa in sede penale:

- “[...] il consulente propone quella che sarebbe la ipotesi alternativa rispetto la scientifica ricostruzione del sottoscritto. Orbene, *la vittima sarebbe passato a 50 km/h nel punto di controllo lungo la traversa laterale (A). Quindi l'indagato avrebbe invaso la carreggiata stradale [...] facendo voltare indietro il motociclista (B). A questo punto la vittima avrebbe percorso alla velocità prescelta dal ctp pari a 50 km/h i circa 110 metri complessivi in 8 secondi senza mai tornare a guardare avanti (C). Per questo motivo il motoveicolo ed il suo conducente sarebbero finiti per la tangenza (D) pur marciando esattamente al limite di velocità previsto. Senonchè il consulente di parte non si avvede che nel tentativo di asseverare la dichiarazione della teste introduce una macroscopica inammissibilità che emargina quanto proposto come totalmente insostenibile. Infatti, la curva al margine destro della quale è finita la vittima non si trova affatto immediatamente dopo il posto di controllo. Ipotizzare dunque che il soggetto potesse marciare per 8 secondi con lo sguardo rivolto all'indietro sconfina oltre la ragionevolezza, oltre la logica”;*

- “Si pensi che il consulente rinviene nello stato del casco addirittura una “prova” del fatto che la vittima avrebbe impattato con la parte posteriore, quindi col viso completamente girato all'indietro ad osservare il Carabiniere. Però se si riposiziona il danno posteriore nella sua esatta ed unica posizione trasversale (solo la parte alta del casco) si osserva che trattasi dell'esito di un movimento complesso e di deriva del capo conseguente all'urto. [...] la impronta (alta) è solo il frutto di un urto della testa in movimento incontrollato e conseguente alla fuoriuscita”;



- “non è possibile deviare dalla causalità tecnica del sinistro che si sostanzializza in una velocità abnorme rispetto le prescrizioni imposte, la segnaletica di pericolo e la possibilità tecnica di normale percorrenza del tratto curvilineo a stretto raggio. Per quanto alla posizione della pattuglia dei Carabinieri è emerso che era adeguata alla possibilità di garantire l'arresto in sicurezza, in condizione di normalità e secondo canoni di previsione e prevedibilità. La vittima è dunque sfilata davanti il carabiniere posto al margine della carreggiata [...] quando viaggiava alla velocità di circa 110 km/h. Orbene, la teste in base alla quale il ctp ritiene responsabile il Carabiniere riferisce di una prossimità della curva rispetto il punto di controllo. Torniamo quindi proprio alle conclusioni del precedente elaborato quando precisammo che l'inizio della curva si trova a non meno di 60 metri dalla posizione dell'agente e che il successivo impatto si verificava oltre 100 metri dopo. Ci si ripete perché il consulente comprenda appieno la triade di assurdità di quanto propone. Dunque, la vittima avrebbe percorso i primi 60 metri con il capo all'indietro fino all'inizio della curva in 4,32 secondi (1). Quindi sempre con il capo rivolto all'indietro sarebbe finito fuori strada in un tempo complessivo di circa 8 secondi (2). In tutto questo notevolissimo tempo il soggetto non avrebbe mai recuperato la traiettoria (istinto di sopravvivenza) pur marciando alla ridotta velocità di 50 km/h (3). Questo è il Triangolo dell'Assurdo che viene proposto a sostegno della richiesta di opposizione all'archiviazione”.

Alla luce di tali rilievi cinematici, espressi in modo logico e puntuale dal Consulente incaricato nel procedimento penale (poi archiviato), deve ritenersi che non possa ascriversi, in capo al sig. ██████████, la causazione dell'evento lesivo-*exitus* del sig. ██████████.

Non risulta fornita prova, secondo la regola del processo civile della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, che la condotta del Luogotenente ██████████ abbia provocato la morte del sig. ██████████, giacchè il danno, in ragione delle suindicate circostanze concrete di verifica dell'incidente, non sarebbe stato altrimenti evitabile dal convenuto ██████████. Con il conseguente rigetto della domanda risarcitoria promossa dagli odierni attori.

\* \* \* \* \*



Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrittore, rigetta la domanda di risarcimento dei danni, per i fatti oggetto di giudizio, proposta, nei confronti dei convenuti sig. ~~Giuseppe Di...~~ e del ~~M...~~ della ~~...~~, dagli attori ~~...~~, ~~...~~ e ~~...~~.

Si ritiene di compensare le spese di lite in ragione della peculiarità della causa, stante comunque l'esito drammatico della vicenda oggetto di causa.

### PQM

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:

- rigetta la domanda di risarcimento dei danni derivante da responsabilità civile per i fatti oggetto di giudizio, proposta dagli attori ~~...~~, ~~...~~ e ~~...~~, nei confronti dei convenuti sig. ~~...~~ e del ~~...~~.
- compensa integralmente le spese di lite.

Atto redatto con l'attività di collaborazione e studio del funzionario UPP dott.ssa Francesca Barone.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2024

Il Giudice

dott. Guido Garavaglia

